



Federazione Sindacale di Polizia - LISIPO - SODIPO - RINNOVAMENTO SINDACALE

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa popolare

“Introduzione nel codice penale dei delitti di *Violenza a pubblico ufficiale in occasione di tumulti o manifestazioni sportive* e di *Oltraggio ad un pubblico ufficiale* e costituzione del *Fondo di garanzia Vittime dei Tumulti*”

Articolo 1.

(Introduzione nel codice penale del delitto di Violenza a pubblico ufficiale in occasione di tumulti o manifestazioni sportive)

Al capo II del codice penale (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione), dopo l'art. 336 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 336bis. *Violenza a pubblico ufficiale in occasione di tumulti o manifestazioni sportive.*

Chiunque, in occasione o a causa di tumulti o manifestazioni sportive, usa violenza ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio dalla quale deriva una lesione nel corpo o nella mente inferiore a venti giorni, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è della reclusione da nove a diciotto anni se dalla violenza deriva una lesione personale superiore a venti giorni, ovvero una lesione grave o gravissima così come preveduta dall'art. 583, ovvero se questa è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi o strumenti atti a offendere anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi o strumenti atti a offendere.”.

Articolo 2.

(Introduzione nel codice penale del delitto di Oltraggio ad un pubblico ufficiale)

Al capo II del Codice penale (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione), dopo l'art. 340 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 341. *Oltraggio ad un pubblico ufficiale.*

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di questi e a causa o nell'esercizio delle funzioni di ordine o sicurezza pubblica, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante qualunque tipo di comunicazione, ovvero con scritto o disegno, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero se commessa, anche con scritti, in occasione o a causa di tumulti, manifestazioni sportive o in presenza di una o più persone”.

F.S.P. – UGL (Lisipo - Sodipo - Rinnovamento Sindacale Ugl)

Sede legale Via G. Galilei, 35, 00185 Roma – Tel. r.a. 06 77591194 – fax 06 770158

Sede amministrativa Via Piave, 41 - 00187 Roma – Tel. 0642003186 – fax 0642002073

Sede organizzativa Via del Forte Tiburtino, 98 – 00159 Roma – Tel. 064382692 – fax 064390287

www.fspolizia.it

